

Credito d'imposta autotrasporto merci contro il caro gasolio

SINTESI OPERATIVA

Il decreto attuativo riconosce alle imprese di autotrasporto merci un credito d'imposta fino al 70% dell'aumento di spesa per il gasolio sostenuto tra marzo e giugno 2026, confrontato con il prezzo medio MASE di febbraio. Sono ammessi i veicoli di almeno 7,5 tonnellate, Euro 5 o superiore, appartenenti a imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori o titolari di licenza per conto proprio. L'agevolazione, fino a 300 milioni, sarà utilizzabile in compensazione con F24 entro il 2026, dopo domanda sulla piattaforma ADM e approvazione degli importi spettanti.

[Articolo originale](#)

LEGGI ONLINE

È arrivato in Gazzetta Ufficiale il decreto che dà attuazione al credito d'imposta per il caro gasolio a favore dell'autotrasporto merci: un contributo fino al 70% della maggiore spesa sostenuta tra marzo e giugno 2026, riservato alle imprese con veicoli di almeno 7,5 tonnellate e categoria euro 5 o superiore, iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori o munite di licenza per il conto proprio. Le risorse messe in campo, pari a 300 milioni di euro, si calcolano confrontando il prezzo pagato con quello medio di febbraio 2026 rilevato dal MASE, e il credito potrà essere usato solo in compensazione con F24 entro fine 2026, una volta che la piattaforma dell'Agenzia delle Dogane sarà operativa e il Ministero dei Trasporti avrà approvato gli importi spettanti a ciascuna impresa. Resta da chiarire come si coordinerà questa misura con la recente estensione al trasporto persone introdotta dalla legge di conversione del DL 63/2026.

CHI PUÒ BENEFICIARE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Possono accedere al beneficio le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia che esercitano le attività di trasporto indicate dall'art. 24-ter, comma 2, lettera a), del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico accise), con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate. Sono ammesse le persone fisiche o giuridiche iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, quelle munite di licenza per il trasporto in conto proprio e iscritte nell'apposito elenco, e le imprese stabilite in altri Stati membri UE in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina europea per la professione. Restano esclusi i veicoli di categoria euro 3 o inferiore e, dal 1° gennaio 2021, anche quelli euro 4 o inferiore.

Restano escluse le imprese che si trovavano già in difficoltà, ai sensi del regolamento UE n. 651/2014, nel periodo contabile precedente il 28 febbraio 2026: fanno eccezione le micro e piccole imprese, per le quali si applicano le deroghe previste dalla sezione 2.2, paragrafo 66, lettera h, della comunicazione della Commissione C/2026/2593.

COME SI CALCOLA L'AGEVOLAZIONE

Il credito d'imposta è riconosciuto fino al 70% della maggiore spesa sostenuta per l'acquisto di gasolio destinato alla trazione dei veicoli aziendali. Il calcolo si basa sui litri acquistati nei mesi indicati dalla norma, marzo, aprile, maggio e giugno 2026, confrontati con il prezzo medio rilevato dal MASE per febbraio 2026: è quindi la differenza tra il prezzo effettivamente pagato e quello di riferimento a determinare l'importo del beneficio, moltiplicata per i litri acquistati. Per tenere conto delle oscillazioni del mercato, dal 19 marzo al 30 giugno 2026 l'aggiornamento del prezzo medio del gasolio è effettuato con cadenza mensile, anziché trimestrale, con riguardo alla sola componente riferita al costo del carburante.

ELEMENTO	DETTAGLIO
Misura	Fino al 70% della maggiore spesa per gasolio, marzo-giugno 2026 vs prezzo medio MASE di febbraio 2026
Beneficiari	Imprese di autotrasporto merci con veicoli ≥ 7,5 t, euro 5 o superiore

ELEMENTO	DETTAGLIO
Dotazione	300 milioni di euro
Documentazione	Fatture di acquisto gasolio, litri per veicolo
Utilizzo	Solo in compensazione F24, entro il 31 dicembre 2026, senza i limiti ordinari di compensabilità
Rilevanza fiscale	Non concorre al reddito d'impresa né alla base imponibile IRAP

CUMULO E VINCOLI EUROPEI SUGLI AIUTI DI STATO

Il credito è cumulabile con altre agevolazioni riferite agli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenendo conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non superi il costo effettivamente sostenuto per il gasolio. I contributi sono riconosciuti nel rispetto del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato adottato dalla Commissione europea in risposta alla crisi in Medio Oriente (comunicazione C/2026/2593 del 5 maggio 2026), in particolare della sezione 2.2 dedicata al sostegno temporaneo dei prezzi dell'energia per le imprese di trasporto.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA SULLA PIATTAFORMA ADM

Il decreto pubblicato definisce i criteri generali dell'agevolazione, ma rimanda a un successivo decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la definizione di termini e modalità di presentazione delle istanze, oltre alle verifiche sul rispetto dei requisiti. La domanda sarà gestita tramite un'apposita piattaforma informatica dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nella quale andranno indicati:

- ♦ l'identificazione dell'impresa;
- ♦ le fatture di acquisto di gasolio;
- ♦ i litri di gasolio acquistati nei mesi indicati;
- ♦ i veicoli per i quali il gasolio è stato acquistato.

Una volta approvate le istanze, il Ministero dei Trasporti comunica gli importi concessi e trasmette i dati all'Agenzia delle entrate: il credito diventa utilizzabile in compensazione a partire dal decimo giorno successivo a tale trasmissione. Secondo le prime indicazioni di stampa specializzata, l'apertura della piattaforma potrebbe avvenire a partire da settembre 2026.

COSA FARE IN ATTESA DEL DECRETO ATTUATIVO

In attesa del decreto attuativo sulle modalità di presentazione, le imprese di autotrasporto possono già iniziare a organizzare la documentazione necessaria: raccogliere le fatture di acquisto del gasolio relative al periodo marzo-giugno 2026, ricostruire i litri acquistati per ciascun veicolo aziendale e verificare, tramite la propria contabilità, di non rientrare tra le imprese in difficoltà secondo la definizione del regolamento UE 651/2014. Un lavoro preparatorio che eviterà ritardi quando la piattaforma dell'Agenzia delle dogane sarà operativa.

UNA PLATEA IN ESPANSIONE

Va segnalato che l'art. 1-novies del D.L. 63/2026, convertito con la legge 113/2026, ha esteso l'ambito soggettivo del credito d'imposta carburanti anche alle imprese di autotrasporto di persone e alle imprese di noleggio autobus con conducente che utilizzano veicoli euro V e VI. Il decreto 23 maggio 2026 qui commentato, essendo anteriore alla conversione, non recepisce ancora questa estensione: non è escluso un ulteriore provvedimento attuativo dedicato a questa platea.





Sede: via Sant'Alessio, 5, 83030 Venticano (AV)
Contatti: info@studiopizzano.it • dev.studiopizzano.it

***Nota informativa:** Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (24/07/2026). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.*